

Sentenza, Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino del 15 febbraio 2021 <u>www.expartecreditoris.it</u>

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

MUTUATARI

contro

BANCA BANCA CESSIONARIA

OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. MUTUATARI hanno agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di € 70.791,93 indebitamente versata in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato con BANCA (a rogito Notaio omissis, rep. omissis), previa declaratoria di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. per la pattuizione di interessi usurari, nonché in ragione dell'indeterminatezza dei tassi, oltre al risarcimento del danno morale patito a causa delle condotte della Banca contrarie ai canoni di buona fede e correttezza, quantificato in € 35.000,00.

La domanda attorea è stata indirizzata a Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. e a Sestante Finance s.r.l. BANCA e BANCA CESSIONARIA quale cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo giusta operazione di cartolarizzazione.

Si è costituita la BANCA eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il credito relativo al contratto di mutuo per cui è causa è stato ceduto da BANCA CEDENTE a BANCA CESSIONARIA prima della fusione per incorporazione di BANCA CEDENTE in BANCA; nel merito, ha comunque contestato puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ha spiegato domanda riconvenzionale di pagamento della somma di \in 170.000,00 erogata a seguito della stipula del mutuo.

BANCA CEDENTE si è costituita in giudizio per il tramite della PROCURATRICE SPA, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per qualsiasi atti, attività o fatto anteriore alla cessione dei crediti conclusa il 17.12.2010 (cedente BANCA X, a sua volta cessionaria da BANCA CEDENTE in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco) e l'infondatezza delle avverse pretese.

- La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2020.
- **2.** La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato nel corso del rapporto di mutuo, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta agli attori l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta al fenomeno dell'usura e all'indeterminatezza dei tassi ultralegali).

Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.



In particolare, con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari, la Corte di legittimità in una recente pronuncia, ha affermato che "il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova" (Cass. n. 2072/2014).

3.1. Ciò posto, giova rilevare l'infondatezza in punto di diritto della tesi sostenuta da parte attrice, laddove pretende di confrontare con il tasso soglia un valore ottenuto mediante la sommatoria tra il tasso convenzionale e il tasso di mora.

Invero, la deduzione della natura usuraria del tasso di interesse pattuito è formulata calcolando il tasso mediante la sommatoria del tasso contrattuale e del tasso di mora, secondo un'interpretazione "distorta" del dettato normativo e delle pronunce giurisprudenziali favorevoli al calcolo dell'interesse moratorio ai fini dell'usura (in primis Cass. civ. 350/2013).

Infatti, pur dovendosi aderire alla tesi che afferma l'assoggettabilità dell'interesse moratorio alla disciplina di cui alla L. 108/1996 – tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 350/2013 e da una parte della giurisprudenza di merito, che appare maggiormente aderente al dettato legislativo, laddove il legislatore ha espressamente fornito l'interpretazione autentica della legge antiusura con d.l. 394/2000, conv. in L. 24/2001 stabilendo che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo" e dunque anche a titolo di mora - deve comunque ritenersi errato da un punto di vista logico ricostruire il TEG mediante la mera somma aritmetica del TAN e del tasso di mora, stante la diversa natura delle due tipologie di interessi e i diversi presupposti e modalità applicative.

Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, il tasso di mora non è confrontabile con il tasso globale medio, che è determinato escludendo la maggiorazione richiesta dalle banche a titolo di mora, come esplicitato nelle Istruzioni della Banca d'Italia destinate a rilevare il TEGM e nei decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e Finanze. A conforto di tale impostazione, è sufficiente il richiamo alla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, che, dettando la disciplina comunitaria relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 19, par. 2, esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) qualsiasi penale da inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

Appare, dunque, irragionevole e irrazionale il raffronto del tasso di mora con un parametro del tutto disomogeneo costituito dal TEGM.

Tanto è vero che, prendendo atto dell'indirizzo giurisprudenziale che applica la disciplina anti-usura all'interesse moratorio e dell'assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia ha adottato, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,10 punti percentuali per poi determinare la soglia su tale importo - nel caso di specie mediante l'aumento della metà (nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" pubblicati il 3/7/2013 si legge: "Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo").

In numerose pronunce della giurisprudenza di merito è stato correttamente osservato che, ove si volesse ritenere che pure gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, e che si possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima dovrebbe comunque venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3.7.13 già richiamata (seguendo tale impostazione il Tribunale di Milano con sent. n. 14394 del 3.12.2014 richiama la "maggiorazione media a titolo di mora", rilevata dalla Banca d'Italia sin dal 2003 e trasfusa nei decreti ministeriali trimestrali). È stato infatti ritenuto che se gli interessi



moratori sono (ex ante) separatamente rilevati rispetto agli oneri che concorrono a formare il TEGM (base di calcolo del "tasso soglia"), andrà operata (anche ex post) una separata valutazione dell'usura oggettiva con riferimento alla mora, il cui valore, singolarmente considerato - e non sommato a quello degli interessi corrispettivi - andrà confrontato al tasso soglia aumentato del 2,1% (in tal senso Trib. Cremona, 30.10.2014).

Inoltre, le due tipologie di interessi sono applicate a grandezze distinte, in quanto il TAN è applicato al capitale finanziato, mentre l'interesse moratorio alla rata insoluta. La sommatoria dei due tassi appare, quindi, errata da un punto di vista logico-matematico.

Da ultimo, ogni ipotesi di sommatoria tra l'interesse corrispettivo e quello moratorio ai fini del confronto con il tasso soglia anti usura è stata definitivamente ritenuta illegittima dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 18 settembre 2020, n. 19597.

3.2. La deduzione della natura usuraria del tasso di mora è stata effettuata previa ricostruzione del cd. tasso effettivo di mora, comprensivo anche di tutte le spese e gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Questa impostazione è errata da un punto di vista logico-giuridico, in quanto muove da presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore (sent. Trib. Milano 28 aprile 2016 n. 5279 pubblicata su www.expartecreditoris.it).

3.3. L'esame della perizia econometrica di pare attrice solleva poi un ulteriore profilo inerente la deduzione dell'usurarietà dei contratti di mutuo per cui è causa, relativo all'inserimento della commissione per la mancata erogazione del mutuo e l'anticipata estinzione dello stesso nel calcolo del tasso effettivo globale.

Sul punto, si registrano nella giurisprudenza di merito due orientamenti contrapposti, il primo dei quali, richiamando il principio della onnicomprensività della nozione di tasso rilevante ai fini dell'usura ricavabile dal d.l. 394/2000 sopra citato, ritiene che anche tale voce di costo debba essere computata nella determinazione del tasso da confrontare con il tasso-soglia, in quanto rientra appunto tra gli oneri pattuiti in contratto a carico del mutuatario.

Secondo altro orientamento più recente, invece, nella determinazione del tasso effettivo globale non può computarsi la commissione per restituzione anticipata del mutuo (si v. tra le tante Tribunale di Venezia n. 1451 del 28/06/2019; Tribunale di Ancona n. 468 del 8/3/2019; Tribunale di Roma n. 18278 del 27/09/2018).

Questo Giudice ritiene di aderire al secondo degli orientamenti citati, che appare maggiormente convincente alla luce delle seguenti considerazioni.

Va anzitutto rilevato che il costo previsto contrattualmente per il caso di estinzione anticipata non è collegato esattamente alla erogazione del mutuo, ma assolve all'esigenza di remunerare la banca per il caso in cui il rapporto dovesse essere estinto anticipatamente per volontà del mutuatario, tenuto a pagare esclusivamente il capitale residuo e gli interessi fino a quel momento maturati, perdendo l'istituto di credito la remunerazione del prestito pattuita per l'ipotesi in cui il rapporto si fosse estinto secondo l'originario piano di ammortamento. In altre parole, le penale per l'estinzione anticipata assolve alla funzione di corrispettivo per l'esercizio dello *ius poenitendi*.

Pertanto, laddove si volesse sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, verrebbe di nuovo postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Inoltre, va richiamata l'ulteriore argomentazione esposta dal Tribunale di Venezia nella sentenza citata, secondo cui: "gli interessi corrispettivi sono applicabili all'ipotesi di regolare ammortamento del mutuo, mentre la commissione di estinzione anticipata presuppone l'evento contrario, cioè l'estinzione anticipata e l'immediata esigibilità della somma. Quindi, se è vero che la formula del T.E.G. deve necessariamente tenere conto della durata del finanziamento e del fatto che il debito venga restituito mediante un piano di ammortamento, l'applicazione di tale formula all'ipotesi di estinzione anticipata non sarebbe corretta in quanto l'esercizio della facoltà contrattuale di recesso



anticipato presuppone l'immediata esigibilità di un determinato importo. Dove vi è interesse corrispettivo da pagare vi è vigenza del mutuo e dunque non sussiste presupposto per l'applicazione della commissione in discorso, mentre quando vi è obbligo di pagamento della commissione non vi è più da pagare l'interesse pattuito originariamente, conseguendo l'impossibilità di considerare contemporaneamente le due tipologie di onere, proprio per il diverso dato temporale nel quale le stesse si collocano".

Nel caso di specie, peraltro, la penale di cui si tratta è prevista per l'ipotesi di mancata erogazione del mutuo e, dunque, è evidente che la sua applicazione è certamente alternativa all'applicazione del TAN e delle altre spese connesse all'erogazione del mutuo; è dunque errato da un punto di vista logico procedere alla sommatoria tra la penale e il TAN.

3.4. Sempre in merito alla dedotta usurarietà del contratto di mutuo, parte attrice ha sostenuto che il tasso di mora in sé considerato – stabilito in contratto maggiorando di 2 punti percentuali il tasso corrispettivo – sia pari al 6,34% e sia dunque superiore al tasso soglia vigente nel periodo di conclusione del contratto, pari al 6,255% per la categoria mutui.

L'assunto è infondato.

La questione della assoggettabilità del tasso di mora al confronto con il tasso globale medio rilevato ai sensi della Legge n. 108/1996 è stata a lungo dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità ed è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata sentenza 18 settembre 2020, n. 19597, che ha affermato i seguenti principi:

- i) La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.
- ii) La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di rilevazione periodica del tasso soglia, ove essi ne contengano la rilevazione statistica. L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.
- iii) Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (con riferimento ai decreti ministeriali emessi dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003), resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato. Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
- iv) Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
- Ciò posto, nel caso di specie il contratto di mutuo è stato concluso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 contenente l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori nella misura di 2,1 punti percentuali e, pertanto, secondo le indicazioni della Suprema Corte, il confronto ai fini della usurarietà del tasso di mora pattuito va effettuato rispetto al tasso soglia calcolato tenendo conto di tale maggiorazione (TAEG + 2,1% aumentato della metà).

Procedendo a tale raffronto, deve escludersi la natura usuraria del tasso di mora in sé considerato.

3.5. Deve poi essere esclusa la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte attrice non ha dato alcuna prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 644 c.p. per l'integrazione del reato di usura, ossia in primis della concreta sussistenza di una condizione di difficoltà economica e finanziaria in capo al correntista.

Peraltro, va ricordato che tali lacune non possono colmarsi a mezzo di CTU che, come è noto, non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma uno strumento di ausilio al Giudice per la valutazione di dati già acquisiti al processo.



4. Quanto alla censura di indeterminatezza dei tassi ultralegali, va anzitutto evidenziata l'espressa previsione in contratto dei tassi applicati (come peraltro riportato da parte attrice nel libello introduttivo).

Inoltre, deve escludersi che la previsione di un piano di ammortamento "alla francese" determini di per sé un'ipotesi di indeterminatezza del tasso applicato.

Come è noto, il piano di ammortamento "alla francese" prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale.

Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non comporta l'applicazione di un interesse "composto" nel senso inteso da parte attrice – che, in buona sostanza, si risolverebbe in un'ipotesi di capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita.

Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in tal senso si veda Trib. Larino, 13/01/2016).

L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, che questo Giudice ritiene di condividere, sostiene che il metodo di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altre parole, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente (si veda, da ultimo, Trib. Milano Sez. XII, 22/07/2016).

Înoltre, l'applicazione dell'interesse di mora sull'intero importo della rata scaduta, anziché sulla sola quota capitale, risulta legittima ai sensi dell'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000 (vigente all'epoca della stipula dei contratti di mutuo per cui è causa), il quale prevede espressamente che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento". Il previsto conteggio dell'interesse di mora sull'intero importo delle rate insolute comporterà quindi che tale interesse venga a maturare anche sulla parte di interessi in esse compresa, il che certamente dà luogo a un effetto anatocistico (prodursi di interessi sugli interessi), ma ciò è consentito per legge e si produce limitatamente alle rate insolute.

5.La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, in relazione al dedotto comportamento contrario a buona fede e correttezza da parte della Banca convenuta, deve ritenersi infondata in quanto del tutto carente sotto il profilo della allegazione del danno.

In tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, la legge opera infatti una distinzione fra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che far sorgere il diritto alla riparazione, id est al risarcimento. Distinzione la cui generalità è stata, com'è noto, riaffermata dalle SS.UU. nelle c.d. sentenze di San Martino (Cass. sez. un. n. 26972 del 2008 e le altre tre gemelle).



Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare l'esistenza di un danno non patrimoniale senza individuare le circostanze di fatto che lo integrerebbero.

La mancata allegazione di un danno-conseguenza è già di per sé sufficiente a determinare l'infondatezza della domanda.

Ritiene questo giudice non potersi neppure procedere ad una liquidazione equitativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno ("il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).

Nel caso di specie, nessun elemento è stato fornito da parte attrice ai fini della prova dell'esistenza del danno né ai fini della sua liquidazione equitativa.

La domanda attorea merita quindi di essere integralmente rigettata.

La domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata da BANCA resta quindi assorbita.

6.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUTUATARI nei confronti di BANCA e BANCA CESSIONARIA, così decide:

- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.785,00 per compensi in favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

CIVITAVECCHIA, 15 febbraio 2021

Il Giudice dott.ssa Giulia Sorrentino

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

